

**CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO IN FORMA ASSOCIATA
(Art 148 D.Lgs. 42/2004 e art. 8 L.R. 20/2009)**

*ART. 1
OGGETTO E FINALITÀ*

1. I Comuni di **Toritto, Grumo Appula, Binetto e Sannicandro di Bari** in persona dei rispettivi legali rappresentanti stipulano la presente Convenzione per la gestione in forma associata della Commissione Locale per il Paesaggio prevista dall'art. 148 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e dall'art. 8 comma 1 della L.R. 20/2009, per assicurare una più efficace azione di salvaguardia e valorizzazione delle specifiche connotazioni del paesaggio locale e garantire economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
2. Alla presente convenzione possono aderire in qualsiasi momento, altri Comuni facenti parte del medesimo ambito di integrazione territoriale, nel rispetto dei criteri e delle direttive emanate in proposito dalla Regione Puglia in attuazione della L.R. n. 20/2009.

*ART. 2
ENTE CAPOFILA*

1. Le Amministrazioni interessate, in accordo, stabiliscono che le funzioni di Comune di capofila, nel corso di validità della Convenzione, siano attribuite al Comune di Toritto.

*ART. 3
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO*

1. La Commissione Locale per il Paesaggio è composta da n. 5 (cinque) soggetti con particolare pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio. In particolare tali soggetti devono essere in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero e al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica e ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali e alla gestione del patrimonio naturale;
2. I componenti durano in carica per un periodo di 5 anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta.
3. Il Responsabile dell'ufficio cui è demandato il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è individuato dal Comune Capofila.
4. Ai lavori della Commissione partecipa il Responsabile dell'ufficio cui è demandato il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica senza diritto di voto. Ai lavori possono essere chiamati a partecipare a titolo consultivo, senza diritto di voto, i responsabili dei singoli procedimenti, secondo quanto previsto al successivo art. 5.
5. Ai componenti della Commissione paesaggistica è corrisposto dal Comune capofila, un gettone di presenza il cui importo è assimilato a quello del Consigliere Comunale per Comune di classe demografica pari alla somma della popolazione residente dei comuni partecipanti all'associazione. Al momento della stipula della presente convenzione l'ammontare del gettone di presenza è stabilito nella misura di € _____ e potrà essere aggiornato sulla base delle disposizioni normative emanate in materia.

6. Le spese relative al funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio, compresi gli importi relativi ai gettoni di presenza, sono anticipate dal comune capofila e rimborsate dai Comuni partecipanti all'associazione con il criterio della popolazione residente desunta dai dati ufficiali disponibili al 31 Dicembre di ogni anno. Alla data di sottoscrizione della presente convenzione le percentuali di partecipazione sono le seguenti:

Comune di Toritto

Comune di Grumo Appula

Comune di Binetto

Comune di Sannicandro di Bari

7. La Commissione viene nominata dal Comune Capofila con atto della Giunta comunale, previa intesa vincolante tra i sindaci dei Comuni partecipanti.

8. Il Comune capofila, previo avviso pubblico, raccoglierà i curricula degli aspiranti per la loro valutazione ai fini della nomina dei componenti della commissione.

9. La Commissione resta in carica per 5 anni, salvo anticipato scioglimento dell'associazione.

ART. 4

FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. Il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio è disciplinata dal regolamento da approvare dai Consigli dei Comuni partecipanti all'associazione contestualmente all'approvazione della Convenzione associativa.

ART. 5

RIPARTO COMPETENZE NELLA GESTIONE DELLA COMMISSIONE

1. Il soggetto preposto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica nomina, su indicazione dei Comuni, i responsabili dei procedimenti relativi alle istanze pervenute.

Per ciascuna pratica da sottoporre al parere della Commissione, il responsabile del procedimento svolgerà tutti i compiti attribuitigli dalla Legge 241/1990 e dal D.Lgs. 42/2004, nei modi e nei termini ivi previsti. Il responsabile del procedimento all'atto della ricezione dell'istanza controlla la completezza della documentazione e provvede all'eventuale richiesta di documentazione integrativa. Successivamente trasmette gli atti all'ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Fino alla nomina dei responsabili dei procedimenti per ogni singolo comune, tutte le funzioni relative restano in capo al soggetto cui è demandato il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

2. Il responsabile del procedimento acquisito il parere della Commissione trasmette, ove dovuto, copia degli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, alla Soprintendenza unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista dall'art. 146, comma 7 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.; egli è tenuto a curare ogni altro adempimento procedurale finalizzato al rilascio della autorizzazione paesaggistica, la cui competenza rimane in capo al Comune capofila.

3. Il Comune capofila garantirà la convocazione in seduta ordinaria almeno una volta al mese, salva diversa occorrenza ad iniziativa dello stesso Comune capofila o di altro partecipante che sarà tempestivamente comunicata agli altri comuni associati.

4. Il Comune capofila rende disponibile la sede e le attrezzature necessarie per l'espletamento delle

attività della Commissione; assicura inoltre la raccolta e la conservazione dei verbali.

ART. 6
SCIoglIMENTO DELLA COMMISSIONE

1. Ciascun comune partecipante può recedere unilateralmente dall'associazione, previa adozione di deliberazione consigliare da comunicarsi al comune capofila con preavviso di almeno sessanta giorni. Il recesso è operativo a decorrere dal secondo mese successivo alla comunicazione.

2. L'associazione potrà continuare nell'esercizio associato delle funzioni informando la Regione Puglia. Si procederà allo scioglimento qualora le rinunce di più Comuni non consentano il rispetto dei parametri di cui alla L.R. 20/2009.

ART. 7
ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 42/2004 e alla L.R. 20/2009.

ART. 8
EFFICACIA

1. La presente Convenzione diviene efficace a partire dalla data di sottoscrizione di tutti i Sindaci dei Comuni interessati.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco del Comune di Toritto _____

Il Sindaco del Comune di Grumo Appula _____

Il Sindaco del Comune di Binetto _____

Il Sindaco del Comune di Sannicandro di Bari _____